

3. - I COORDINATORI

Le figure del coordinatore della progettazione e dell'esecuzione sono quelle attorno alle quali ruota l'impianto del D. Lgs. 494/96, modificato dal D.Lgs. 528/99. Si tratta di soggetti con caratteristiche professionali nuove che a pieno titolo entrano nel novero dei professionisti della prevenzione nel settore edile.

Devono essere nominati dal committente o, in sua vece, dal responsabile dei lavori: il coordinatore per la progettazione (art. 3, comma 3) deve essere nominato "contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione", e il coordinatore per l'esecuzione (art.3, comma 4), "prima di affidare i lavori", e hanno gli obblighi indicati all'art. 4 e 5. Tali obblighi sono sanzionati penalmente.

Va ricordato, a tale proposito, che il committente non si libera delle sue responsabilità per il semplice fatto di aver nominato i coordinatori (art.6, comma 2), dovendo dimostrare, in caso di inchiesta per infortunio o di ispezione con violazione di norme, di aver fatto quanto era in sua facoltà fare. Dovranno poter essere escluse la "culpa in eligendo", per aver scelto un soggetto non idoneo a ricoprire il suo mandato, e la "culpa in vigilando"; in merito alla vigilanza, il committente o il responsabile dei lavori deve assicurarsi che il processo di sicurezza di cui al D.Lgs. 494/96 sia interamente espletato, verificando che i coordinatori adempiano i propri obblighi.

Queste nuove figure professionali sono state introdotte al fine di integrare l'opera, sia nella fase di progettazione sia nella fase di esecuzione, con la tutela della sicurezza e la salute dei lavoratori. Durante la fase della progettazione dell'opera il coordinatore della progettazione deve elaborare il piano di sicurezza e di coordinamento mentre nella fase successiva il coordinatore per l'esecuzione deve assicurare, tramite azioni di coordinamento e di controllo, l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani, adeguando e/o modificandoli secondo l'evoluzione dei lavori.

Durante l'esecuzione dei lavori deve altresì verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, la cui predisposizione è a carico di ogni singola impresa esecutrice.

3.1 - Definizioni

Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori sono due figure professionali ben distinte, con precisi compiti e responsabilità differenti. Nella precisazione dei differenti compiti e responsabilità, che verranno trattati nei capitoli successivi, vi sono elementi unificanti che riguardano entrambe le figure.

Attualmente la qualifica di coordinatore si acquisisce, sulla base dei titoli posseduti, frequentando un unico corso di formazione identico per entrambe le figure professionali.

I diversi soggetti che intervengono nel processo di attuazione del D. Lgs. 494/96 e della sicurezza nel cantiere che vanno dal committente al direttore tecnico dell'impresa al direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti di legge e previa frequenza del corso di formazione, possono essere chiamati a svolgere il compito di coordinatore sia in fase di progettazione sia in fase di esecuzione.

L'art. 2, lett. f) del modificato D.Lgs. 494/96 prevede che il coordinatore per l'esecuzione dei lavori deve essere persona diversa dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice.

Si evidenzia come il processo di nomina del coordinatore, da parte del committente o del responsabile dei Lavori, è singolo per ciascuna funzione, anche se le due figure coincidono. Stanti le differenti fasi di compiti e responsabilità del committente si ha la seguente procedura:

1. Fase di affidamento di incarico di progettazione dell'opera: nomina del coordinatore per la progettazione.
2. Fase di appalto.
3. Fase di esecuzione dell'opera, conseguente ai risultati della gara di appalto o anche coincidente con il bando dell'appalto: nomina del coordinatore per l'esecuzione dei lavori prima dell'affidamento degli stessi.

Si tratta, pertanto, anche nei casi in cui si ritiene di nominare il medesimo soggetto, della promulgazione di due nomine differenti: una per ciascun coordinatore.

3.2 - Requisiti e titoli di studio

L'articolo 10 del D. Lgs. 494/96 precisa che il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti :

- Diploma di laurea in ingegneria o in architettura geologia, scienze agrarie o scienze forestali nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno.
- Diploma universitario in ingegneria o in architettura nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno due anni.
- Diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

3.2.1 - Corso di formazione

I soggetti di cui sopra devono essere in possesso di un attestato di frequenza ad uno specifico corso della durata di almeno 120 ore all'interno del quale devono essere trattati i seguenti argomenti:

- a) la legislazione vigente in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
- b) malattie professionali;
- c) statistiche sulle violazioni delle norme nei cantieri;
- d) analisi dei rischi;
- e) norme di buona tecnica e criteri per l'organizzazione dei cantieri e l'effettuazione dei lavori in sicurezza (uso delle macchine dei DPI, ponteggi e opere provvisorie, ecc.);
- f) metodologie per l'elaborazione di piani di sicurezza e coordinamento.

Gli specifici corsi in materia di sicurezza possono essere organizzati da:

- Regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale;
- ISPESL;
- INAIL;
- Istituto italiano di medicina sociale;
- Ordini o collegi professionali (delle rispettive figure);
- Università;
- Associazioni sindacali dei datori di lavoro;
- Associazioni sindacali dei lavoratori;
- Organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.

L'art. 23 del D.Lgs. 528/99 prevede, entro sei mesi dalla data di sua entrata in vigore, l'adozione di uno o più decreti che modificheranno i contenuti dell'allegato V del D.Lgs. 494/96; per la formazione e qualificazione dei coordinatori saranno definiti livelli differenziati in relazione ai titoli di studio ed alla tipologia dei lavori da svolgere.

3.2.2 - Norme transitorie per la formazione dei coordinatori

Ai sensi dell'articolo 19 del D. Lgs 494/96, in sede di prima applicazione del decreto i requisiti di cui all'art. 10 non sono necessari per chi alla data del 24.3.1997 abbia maturato esperienza particolarmente qualificata nel settore: coloro in possesso di tali requisiti, ed in grado di documentarli conformemente all'articolo citato, possono inoltre beneficiare della riduzione della durata del corso a 60 ore. La norma transitoria ha efficacia per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto. Si è concluso quindi il periodo di vigenza di detta norma, essendo il 23 marzo 2000 data ultima per la conclusione dei corsi che rilasciano validamente attestato di 60 ore di formazione per coordinatori.

3.2.3 - La delibera regionale

La Regione Lombardia con Deliberazione n. 30659 dell'8 agosto 1997 ha regolamentato i contenuti formativi e le modalità di attuazione dei corsi di cui all'art. 10. Tali indicazioni sono obbligatorie per le strutture regionali e convenzionate della formazione professionale nonché per le A.S.L. e le strutture pubbliche operanti nel settore.

La deliberazione regionale individua i contenuti formativi e gli standard organizzativi nonché le modalità attuative dei corsi, definendo il profilo professionale dei coordinatori della sicurezza e le aree tematiche di riferimento con i relativi contenuti.

I soggetti estranei alla pubblica amministrazione che hanno facoltà di organizzare i corsi osservando le indicazioni dell'art. 10 e dell'allegato V al D. Lgs. 494/96, pur non essendo vincolati alle modalità operative previste dalla deliberazione regionale, possono utilmente applicare il modello regionale nell'ambito dei contenuti e degli standard organizzativi.

Le Amministrazioni, all'atto della designazione della nomina del coordinatore, hanno la facoltà di richiedere la documentazione relativa allo svolgimento e all'organizzazione dei corsi ai fini di una verifica e di confronto dei programmi svolti in relazione a quanto definito dai parametri regionali.

3.3 - Indicazioni e procedure per la nomina dei coordinatori

Il committente, all'atto della nomina di un coordinatore, deve assicurarsi che quest'ultimo sia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 10 D.Lgs. 494/96:

- a) titolo di studio;
- b) attestazione comprovante lo svolgimento di attività lavorativa (art. 10 c. 1);
- c) attestazione di frequenza a specifico corso di 120 ore.

Nel caso di applicazione delle norme transitorie (art. 19 D.Lgs. 494/96), il coordinatore deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) attestazione di inquadramento con specifica qualifica o documentazione relativa alla direzione tecnica o direzione lavori del cantiere (figura di direttore lavori introdotta dalla circolare ministeriale n. 73/1997);
- b) copia della lettera di trasmissione all'A.S.L. dei documenti di cui al punto a);
- c) attestazione di frequenza a specifico corso di 60 ore.

Stanti le responsabilità e le sanzioni previste per il committente rientra nelle sue facoltà la richiesta, in copia, della documentazione attestante la qualifica del coordinatore.

Tale documentazione, da allegare agli atti, può essere richiesta ed acquisita sia nel caso in cui venga designato un professionista esterno all'amministrazione pubblica sia nel caso in cui tali compiti vengano affidati a tecnici interni all'amministrazione pubblica.

In relazione, poi, allo svolgimento del corso di 120 o 60 ore sarà opportuna l'acquisizione, da richiedere all'organismo ufficiale organizzatore, dei programmi del corso stesso, nonché l'elenco dei docenti con le relative esperienze professionali.

Si potrà così costituire, a livello di ogni singola amministrazione pubblica, una banca informativa degli enti organizzatori, dei programmi dei corsi e delle metodologie di insegnamento tale da consentire un corretto raffronto con i programmi e le indicazioni presenti nella Delibera della Giunta Regionale.

Ciò corrisponde, del resto, a quanto già attuato con il Decreto Legislativo 626/94 per cui gli obblighi di informazione e formazione sono stati previsti con il successivo Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997 che stabilisce per i diversi soggetti ore e materie di insegnamento.

Nei casi in cui venga nominato coordinatore della sicurezza un dipendente interno alla pubblica amministrazione, sempre che ne abbia titolo, a questi deve essere corrisposto un compenso economico. Ai sensi del combinato disposto art.16 comma 7 e art.18 comma 1 della legge 109/94, come modificata dalla legge 415/98, i compensi per i dipendenti delle P.A. che assumono gli incarichi di cui al D.Lgs. 494/96, rientrano nei parametri già previsti (1,5% dell'importo dei lavori) per la progettazione.